



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER DELLA REGIONE SARDEGNA
RELATIVO ALLA DIRIGENZA SCOLASTICA – AREA V

L'anno 2004 il giorno 16.07.2004 , in Cagliari, presso il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Regionale Sardegna – Viale Regina Margherita n. 6, in sede di negoziazione integrativa a livello regionale,

TRA

La delegazione di parte pubblica

E

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali

ANP – CIDA
CGIL SCUOLA
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
CONFSAL SNALS

PREMESSO

- che in data 1° marzo 2002 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area V, appartenente alla Dirigenza Scolastica ;
- che in data 27/09/2002 in Roma, presso il MIUR, è stato sottoscritto il Contratto Integrativo Nazionale per il personale dell'area V della Dirigenza Scolastica, relativo al periodo 01/09/2000 – 31/12/2001;
- che in data 23/07/2003 è stato stipulato presso il MIUR un accordo di sequenza contrattuale relativo alla corresponsione della retribuzione di risultato;
- che in data 14/06/2004 provvedimento n. 763 il MIUR, con nota Prot. n. 763 del Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il Personale della Scuola – Uff. II°, ha comunicato i nuovi importi della RIA dei cessati negli anni 2001 e 2002 che confluiscono nei Fondi regionali con riferimento agli esercizi finanziari 2002 e 2003; è stata sottoscritta una pre-intesa del presente accordo;

VIENE SOTTOSCRITTO

Un accordo di sequenza contrattuale relativo alla determinazione della retribuzione di risultato e alla rideterminazione della retribuzione di posizione.

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica a tutti i Dirigenti Scolastici dell'area V in servizio nella regione Sardegna.

Art.2
Decorrenza e durata

1. Le disposizioni contenute nel presente accordo hanno effetto dalla data della sua sottoscrizione;
2. Le stesse rimangono in vigore fino a quando non saranno sostituite da quelle di successivi accordi o contratti regionali;
3. La verifica sulla compatibilità dei costi della Contrattazione Integrativa è effettuata dai competenti organi di controllo regionali.

Art. 3
Risorse finanziarie per l'esercizio finanziario 2002

1. Per l'esercizio finanziario 2002, tenuto conto degli stanziamenti previsti dalla tabella B, allegata al C.C.I.N. per l'esercizio finanziario 2002, incrementato dalla rideterminazione della RIA dei cessati del 2001, nella misura indicata dalla nota sopraccitata, del residui dell'esercizio finanziario 2001, il Fondo regionale viene determinato in 1.629.911,67 euro;

Art. 4
Risorse finanziarie per l'Esercizio Finanziario 2003

1. Per l'esercizio finanziario 2003, tenuto conto degli stanziamenti previsti dalla tabella B, allegata al C.C.I.N. per l'esercizio finanziario 2002, incrementato dalla rideterminazione della RIA dei cessati del 2001 e 2002, nella misura indicata dalla nota sopraccitata, del residuo dell'esercizio finanziario 2002, il fondo regionale viene determinato in 1.993.343,83 euro.
2. A decorrere dal 01.01.2004 confluiscono altresì nel fondo gli importi degli incarichi aggiuntivi, previsti dal comma 2 dell'art. 26 del C.C.N.L., assunti dai dirigenti a partire dalla decorrenza del CCNI, , fatti comunque salvi eventuali diritti dei dirigenti cessati dal servizio nel corso dell'anno finanziario 2003. Gli emolumenti degli incarichi assunti prima della stipula del CCNI, anche se non ancora liquidati, rimangono, invece, per intero nella disponibilità degli interessati.

Art. 5
Utilizzazione del fondo regionale

1. A norma dell'art.44 del CCNL e dell'art. 2 comma 1 dell'accordo del 23/07/2003, la suddivisione del fondo regionale tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato è effettuata nella misura rispettivamente del 85% e del 15%;

Art. 6
Retribuzione di posizione

1. A decorrere dal 01.01.2002, tenendo conto dei rapporti tra le diverse fasce stabilite in sede di CIR, della nuova determinazione del fondo regionale per l'esercizio finanziario 2002, della quota da destinare alla retribuzione di risultato, a modifica di quanto determinato nel CIR del 28/03/2003, vengono stabiliti i seguenti livelli di retribuzione di posizione:
 - prima fascia: 7.757,05 euro annui lordi, per tredici mensilità;
 - seconda fascia: 6.925,93 euro annui lordi, per tredici mensilità;
 - terza fascia: 6.371,86 euro annui lordi, per tredici mensilità;
 - quarta fascia: 5.540,75 euro annui lordi, per tredici mensilità;

- fascia media: 6.648,89 euro annui lordi, per tredici mensilità;
2. decorrere dal 01.01.2003, tenendo conto dei rapporti tra le diverse fasce stabilite in sede di CIR, della nuova determinazione del fondo regionale per l'esercizio finanziario 2003, della quota da destinare alla retribuzione di risultato, a modifica di quanto determinato nel CIR del 28.03/2003, vengono stabiliti i seguenti livelli di retribuzione di posizione:
- prima fascia: € 10.660,23, annui lordi, per tredici mensilità;
 - seconda fascia: € 9.518,05, annui lordi, per tredici mensilità;
 - terza fascia: € 8.756,61, annui lordi, per tredici mensilità;
 - quarta fascia € 7.614,45, annui lordi, per tredici mensilità;
 - fascia intermedia: € 9.137,33, annui lordi, per tredici mensilità;

Art. 7

Retribuzione di risultato

1. Per l'anno 2001/2002, a modifica di quanto determinato nel CIR del 28/02/2003, la retribuzione di risultato, viene stabilita nella misura media di € 1.117,37 pro capite.
2. Per l'anno scolastico 2002/2003 e a valere sull'esercizio finanziario 2003, la retribuzione di risultato è così determinata in misura forfetaria per ognuna delle fasce:
- prima fascia: € 1.684,32 lordi;
 - seconda fascia: € 1.503,85 lordi;
 - terza fascia: € 1.383,54 lordi;
 - quarta fascia € 1.203,08 lordi;
 - fascia intermedia: € 1.443,70, annui lordi;
3. Per il periodo 01/09/2003 – 31/12/2003, la retribuzione di risultato è così determinata in misura forfetaria per ognuna delle fasce:
- prima fascia: € 561,44 lordi;
 - seconda fascia: € 501,28 lordi;
 - terza fascia: € 461,18 lordi;
 - quarta fascia € 401,03 lordi;
 - fascia intermedia: € 481,23 annui lordi;
4. A decorrere dal 01/01/2004, a valere sugli stanziamenti dei relativi esercizi finanziari e fino a diversa determinazione a seguito di successivi accordi, la retribuzione di risultato verrà corrisposta mensilmente quale quota fissa, per tredici mensilità, secondo i seguenti importi annui:
- prima fascia: € 1.876,20 lordi;
 - seconda fascia: € 1.675,18 lordi;
 - terza fascia: € 1.541,16 lordi;
 - quarta fascia € 1.340,14 lordi;
 - fascia intermedia: € 1.608,17 annui lordi
5. Qualora ad un dirigente non venga riconosciuta per un anno la retribuzione di risultato nemmeno nella quota fissa, verrà interrotta la corresponsione mensile per i successivi dodici mesi, ivi compresa la tredicesima mensilità.

Art. 8
Norme transitorie e finali

1. Il presente accordo può essere modificato a seguito di nuove determinazioni contrattuali assunte in sede nazionale.

Letto e sottoscritto in Cagliari, il 16.07.04

OO.SS firmatarie

ANP : Mario Porcu

Raffaele Franzese

CGIL Renato Monticolo

CISL Pino Ciulu

Felice Catasta

SNALS

UIL Mario Salis

Parte Pubblica

Armando Pietrella
.....

Enrico Tocco
.....

Michele Porcu